



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1333**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali.

Il giorno **24 Giugno 2011** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) rientrano tra i rifiuti speciali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, che definisce i sottoprodotti.

La legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) prevede, all'articolo 1 tra gli obiettivi l'organizzazione e lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di altre tipologie di rifiuti, nell'obiettivo di ridurre il più possibile la quantità dei rifiuti da destinare allo smaltimento e di minimizzare l'impatto ambientale della parte dei rifiuti non recuperabile.

Il comma 2 del medesimo articolo contempla, tra i vari interventi attuativi:

- la creazione di una rete di strutture e di impianti funzionali al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero della maggior quantità possibile di rifiuti nei quali far confluire le frazioni separate dei rifiuti;
- la creazione di un mercato o di iniziative imprenditoriali per il riutilizzo e il recupero, anche energetico, delle frazioni dei rifiuti raccolti separatamente;
- la promozione di misure volte a responsabilizzare le comunità e gli enti locali nella gestione dei rifiuti, secondo le finalità della legge;
- l'adozione di azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica volte a limitare la produzione dei rifiuti, a attuare il conferimento separato, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, nonché il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

A sua volta l'articolo 9 della legge provinciale n. 5 del 1998 prevede che la Giunta provinciale svolge attività di promozione, anche mediante accordi di programma, per l'individuazione di soluzioni idonee a garantire un mercato per i materiali raccolti in modo separato.

L'art.10 della medesima legge provinciale, nell'enunciare il ruolo esemplare delle Pubbliche amministrazioni nel campo della prevenzione, raccolta differenziata, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti, demanda alla Giunta provinciale compiti di promozione di iniziative a carattere educativo, di divulgazione e di sensibilizzazione volte al conseguimento delle finalità recate o stabilite dall'articolo 1.

La Provincia autonoma di Trento, unitamente al sistema delle autonomie locali, si è dotata di un robusto strumentario pianificatorio, amministrativo e finanziario al fine di conseguire un elevato livello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, tale da raggiungere globalmente un obiettivo ambizioso stimabile all'attualità nell'ordine del 65% della produzione degli stessi.

In tale cornice, si segnala che è in corso di predisposizione il Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi, con particolare attenzione al gruppo degli inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, orientato alla definizione dei limiti operativi per la corretta gestione degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti e per l'impiego dei prodotti riciclati.

Parallelamente all'elaborazione del predetto Piano stralcio, a partire dal luglio 2009 è stato costituito, presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, un Gruppo di lavoro "Prodotti riciclati", al quale hanno partecipato

rappresentanti del Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie del Dipartimento Protezione civile e infrastrutture e del Consorzio Estrattivo trentino (categoria riciclatori). L'iniziativa è stata sostenuta dalle Associazioni di categoria (Confindustria Trento e Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento) ed i lavori si sono sviluppati in incontri plenari e mediante focus per la trattazione di temi specifici. In esito al lavoro di confronto condotto sono stati prodotti due elaborati tecnici composti da due parti:

A) - *Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni.* Il documento, redatto sulla base dei riferimenti normativi attuali, è finalizzato a supportare le attività di gestione e controllo di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti per la produzione di materiali da impiegare nelle costruzioni edili, stradali e recuperi ambientali. L'intreccio delle prescrizioni da applicare rende particolarmente complesso il recupero e riutilizzo dei rifiuti generati dalle attività antropiche nel tempo, acuendo la contrapposizione delle istanze dominanti: preservare le risorse naturali non rinnovabili per le future generazioni, riciclando i materiali precedentemente utilizzati, e, al tempo stesso, tutelare l'ambiente dove si svolgono i processi industriali di lavorazione e dove trovano collocazione i prodotti rigenerati.

Le Linee guida rappresentano un importante strumento di semplificazione; infatti non aggiungono prescrizioni, ma sono finalizzate a facilitare la conoscenza e la corretta applicazione delle norme oggi esistenti. Un lavoro teso a creare un *unicum* tra tutti gli adempimenti previsti a tutela dell'ambiente, a garanzia della regolare produzione delle caratteristiche tecniche dei prodotti riciclati.

Le Linee guida si strutturano in cinque capitoli e tre allegati.

Il primo capitolo descrive i contenuti del manuale della produzione con i riferimenti ai documenti che il produttore deve predisporre a supporto dell'attività produttiva e di controllo per assicurare la continua conformità dei requisiti. Le indicazioni riportate sono alla base del controllo della produzione in fabbrica così come previsto dalla Direttiva Prodotti da Costruzione.

Il secondo capitolo affronta il tema delle caratteristiche che un impianto per il recupero e trattamento dei rifiuti deve avere in conformità alle norme di natura ambientale. Sono riportate le interpretazioni della normativa vigente che regola i vincoli strutturali e distributivi del sito produttivo e si chiude con la descrizione tecnica delle tipologie degli impianti oggi disponibili.

Il terzo e quarto capitolo sono dedicati al quadro delle norme di accettazione dei prodotti riciclati con impiego nelle costruzioni edili, stradali e nei recuperi ambientali ed ai controlli sui rifiuti e sui prodotti. Una matrice di correlazione permette di collegare le tipologie di rifiuto prodotto dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) alle categorie di prodotti riciclati. Seguono i controlli che il produttore deve effettuare sui materiali costituenti (rifiuti) e sui materiali riciclati con indicati i riferimenti normativi e le frequenze massime di esecuzione.

Il quinto capitolo è dedicato alle procedure oggi previste per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di recupero e trattamento dei rifiuti. Sono evidenziati gli adempimenti e le prerogative delle procedure ordinarie e semplificate.

Chiudono il documento gli allegati relativi alle principali classificazioni in materia, alle unità di misura, alle abbreviazioni ed il glossario dei termini;

B) - *Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali.* Le Norme tecniche considerano prodotti riciclati i materiali provenienti da attività di recupero e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione (C&D) o costituiti da materiali di scarto derivanti da processi artigianali/industriali e trasformati in materia prima secondaria mediante idonea operazione di recupero eseguita presso impianti allo scopo autorizzati ai sensi del Capo IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Le Norme tecniche definiscono le caratteristiche dei prodotti riciclati, classificati in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione (in impianto di trattamento ed in situ), in:

- prodotti riciclati non legati (capitolo 2);
- prodotti riciclati legati con legante idraulico (cemento, calce) o bituminoso (bitume, emulsione bituminosa) (capitolo 3);
- opere di stabilizzazione in situ (capitolo 4).

Il documento indica per i prodotti riciclati conformi alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche il loro campo di utilizzo ed, in generale, qualifica i materiali utilizzati in base ai seguenti vincoli normativi:

- prescrizioni tecniche cogenti per la qualificazione, classificazione e determinazione delle proprietà dei materiali;
- idoneità all'utilizzo e commercializzazione dei materiali secondo la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE), il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246 ed i decreti ministeriali 11 aprile 2007 e 16 novembre 2009 (marcatura CE);
- prescrizioni applicabili di natura ambientale mutate dalle norme tecniche riportate all'interno del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.5205 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

Con nota di data 11 aprile 2011 prot. n. 219838, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ha trasmesso, ai fini dell'esame e dell'eventuale approvazione da parte della Giunta provinciale, le predette Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e le Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali.

Con nota di data 13 giugno 2011 prot. n. 355949, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ha trasmesso richiesta di rettifica alle *Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni*, con riferimento ai numeri 4 e 5 della tabella 4 inerente le caratteristiche dell'area di deposito dei rifiuti, proponendo l'obbligo di realizzare sempre uno strato di pavimentazione in calcestruzzo o in conglomerato bituminoso. Al riguardo si ritiene preferibile l'originaria versione dei numeri citati che, in presenza di rifiuti polverulenti che non rilasciano sostanze inquinanti ritiene sufficiente uno strato di pavimentazione

realizzato in misto granulare non legato o legato, elencando a titolo indicativo una serie di codici di rifiuti che non rilasciano sostanze inquinanti. Tale indicazione tecnica appare ragionevole e coerente in termini sostanziali con le disposizioni contenute al punto 4 (Stoccaggio in cumuli) dell'allegato 5 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Inoltre si ritiene opportuno introdurre al punto 3.2 del capitolo 3 delle medesime Linee guida, una ulteriore condizione, finalizzata a considerare la particolare disciplina concernente la miscelazione di differenti tipologie di rifiuti nell'ambito del regime dell'autorizzazione ordinaria in modo da esperire una sperimentazione della durata di circa 1 anno. In esito a tale sperimentazione, la Giunta provinciale potrà ammettere l'applicabilità della medesima disciplina anche in presenza di autorizzazione acquisita in procedura semplificata.

Si ritiene infine di procedere con successivo provvedimento ad aggiornare la propria deliberazione 23 aprile 2010, n. 885 (Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Prima applicazione all'interno delle strutture provinciali), al fine di assicurare un corretto coordinamento e integrazione con la presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visto il decreto legislativo di data 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.);
- vista la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del 15 luglio 2005, n.5205 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.);
- vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti);
- vista la nota prot. n. 219832 di data 11 aprile 2011 dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- vista la nota prot. n. 355949 di data 13 giugno 2011 dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- visti in particolare i documenti allegati alla nota prot. n. 219832 di data 11 aprile 2011 dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:
 - *Linee guida, per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni;*
 - *Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali;*
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni ed ai sensi della normativa provinciale riportata in premessa, le direttive e i criteri tecnici per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, come contenuti nei documenti allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante ed essenziale:

- *Linee guida, per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni, (sub. allegato A);*
 - *Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali, (sub. allegato B);*
2. di pubblicare l'estratto della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;
 3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione con gli allegati sub. lettere A) e B) di cui al precedente punto 1, sul sito internet dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

GCR - FS